



Ministero dell'Istruzione

Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)
Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane
Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio
Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

Circ. n. 141

Calolziocorte, 06 marzo 2021

Alle famiglie

Agli studenti

Al DSGA

Al personale A.T.A.

LORO SEDI

Oggetto: Criteri di valutazione ed eventuale accoglimento delle richieste di frequenza degli studenti "in presenza" durante i periodi di didattica "a distanza" al 100% per "zona rossa" e "zona arancione rafforzata".

Al fine di garantire a tutti i membri della comunità scolastica equità e parità di trattamento nel riscontro delle richieste di frequenza degli studenti "in presenza" durante i periodi di didattica "a distanza" al 100%, si rende necessario esplicitare i criteri che saranno adottati nella loro valutazione ed eventuale accoglimento.

Si premette che l'O.R. n. 714/2021 della Lombardia, pur decretando al punto 1 dell'art.1, la "sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado", al successivo punto 2, dispone che "in tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 1, resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata".

In data 4 marzo 2021, con Nota n. 4454, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha rammentato che "in ottemperanza alle disposizioni di cui all'allegata nota esplicativa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, emanata dal Ministero dell'Istruzione DPIT prot. n. 343 del 4 marzo 2021 restano attuabili le disposizioni del Piano Scuola 2020-2021 ("Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione", approvato con DM 26 giugno 2020, n. 39), nella parte in cui prevedono che vada garantita anche **"la frequenza scolastica in presenza... degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione"**, secondo quanto indicato dalla nota 1990/2020, "nell'ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e ... anche in ragione dell'età anagrafica", oltre alla possibilità di ricorrere alla didattica in presenza ove si renda necessario l'uso di laboratori e nei casi in cui questa sia finalizzata a mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche con riferimento a situazioni di "digital divide" non altrimenti risolvibili".



Ministero dell'Istruzione

Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)
Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane
Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio
Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

In data odierna lo stesso Ufficio ha inviato alle istituzioni scolastiche di competenza una Nota ponendo in evidenza che:

“nelle more di un indispensabile chiarimento da parte dei competenti organi che consenta di definire univocamente il personale impiegato presso servizi pubblici essenziali titolare del diritto in questione, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla ratio delle disposizioni in parola, a supporto delle determinazioni organizzative che le SS.LL. vorranno assumere. Le tutele previste dall'Ordinanza Regionale devono essere garantite entro l'obiettivo primario e specifico dell'ordinanza stessa, ovvero il rispetto delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica e non possono in alcun modo costituire modalità di elusione delle disposizioni volte al contenimento del rischio di contagio”.

E ancora:

“Ne consegue che nell'immediato, nelle more dei chiarimenti attesi da parte degli organi competenti, le istituzioni scolastiche organizzeranno il servizio tenendo conto del necessario e primario obbligo di rispetto delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza, avendo riguardo delle tutele previste in relazione ai servizi disponibili sul territorio ed alle proprie condizioni organizzative, anche attraverso opportune delibere dei competenti organi collegiali. Delle disposizioni organizzative sarà data immediata comunicazione all'utenza attraverso i canali istituzionali, in primis il sito web dell'istituzione”.

Pertanto, alla luce delle raccomandazioni pervenute, di quanto precisato nella Nota MI n. 1990/2020¹ e nelle more dei chiarimenti attesi da parte degli organi competenti, si precisa che potranno trovare accoglimento esclusivamente richieste di frequenza delle lezioni in presenza² di studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche con riferimento a situazioni di “digital divide” non altrimenti risolvibili, nonché figli infrasedicenni² di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA...), direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Maurizio CANFORA

¹ “Nell'ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA...), direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano essere attivate, anche in ragione dell'età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza”.

² Si rammenta che l'art. 21 bis del D.L. 14/08/2020, n.104, convertito con modificazioni, dalla L.13/10/2020, n. 126, e successivamente modificato con D.L. 28/10/2020, n. 137, prevede la possibilità di accedere al lavoro agile in caso di quarantena o di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente solo se costui è minore di anni sedici.